



DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori RAUTI, BALBONI, DE BERTOLDI, CALANDRINI,
FAZZOLARI, GARNERO SANTANCHÈ, IANNONE e TOTARO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 APRILE 2019

Disposizioni per l'introduzione nel codice penale militare di pace
di fattispecie corrispondenti a quelle di violenza privata, violenza sessuale
e atti persecutori

ONOREVOLI SENATORI. Nell'ambito di una più vasta e necessaria riforma organica della nozione e del concetto di « reato militare » – al fine di una razionalizzazione del sistema dei reati militari e della giurisdizione militare – si inquadra il presente disegno di legge, che intende intervenire in modo specifico e settoriale, attribuendo alla giurisdizione militare alcuni reati, che richiedono un'urgente azione riformatrice del vigente codice penale militare di pace.

Per un cambiamento della definizione di reato militare si fa riferimento a quanto già proposto con il disegno di legge atto Senato n. 905 – presentato nella legislatura in corso – contenente la « modifica all'articolo 37 del codice penale militare di pace, concernente la definizione di reato militare », modifica tesa a ampliare le competenze e le cure del giudice militare così da evitare, anche, sovrapposizioni con la giurisdizione ordinaria.

Con il presente disegno di legge invece si intende colmare specifiche lacune prevedendo l'inserimento nel codice penale militare di pace di fattispecie corrispondenti a quelle di violenza privata, violenza sessuale e atti persecutori previste dal codice Rocco.

La previsione come reati militari delle fattispecie di violenza privata, violenza sessuale e atti persecutori tra militari è volta a contrastare atti e fenomeni di prevaricazione e violenza tra militari (tra cui il cosiddetto « nonnismo »), spesso commessi in danno di donne militari; la previsione è volta altresì a colmare un vuoto normativo relativo ai delitti, che oggi sono attribuiti, necessariamente ma al contempo irragionevolmente, alla giurisdizione ordinaria anziché a quella militare.

Non di rado si apprende di « rituali » vessatori legati all'anzianità di servizio, il cosiddetto « nonnismo » cui – considerata la presenza della componente femminile nelle Forze armate – si possono intrecciare ed associare finalità di carattere sessuale, atti violenti a sfondo sessuale e discriminatorio di genere. E allo stato attuale della normativa è più facile che l'offesa generica alla persona prevalga rispetto a quella della sfera sessuale della persona offesa.

Il cosiddetto nonnismo – anche quando prescinde da quello a sfondo sessuale ai danni dei soldati donna – pone la necessità di una previsione normativa specifica di tali condotte nel codice penale militare, anche per evitare la duplicazione dovuta alla convergenza di norme comuni e militari.

È di tutta evidenza quindi la necessità per il legislatore di provvedere alla regolamentazione rispetto a qualcosa di nuovo, colmando le lacune normative esistenti.

Nel codice penale militare non vi sono infatti norme attinenti agli atti di violenza o di molestia sessuale, né l'attuale codice penale – che risale al 1941 – poteva prevederle essendo antecedente all'ingresso delle donne nelle Forze armate (avvenuto nel 2000). Inoltre è da rilevare che all'epoca la generale sensibilità rispetto alla percezione dei delitti contro la libertà sessuale era assai diversa, in quanto gli stessi non erano considerati dalla legge penale comune come reati contro la persona ma « contro la morale pubblica ed il buon costume ».

In sintesi, la vigente normativa penalistica militare, nonostante gli interventi della Corte costituzionale, risulta inattuale e lacunosa rispetto ad alcune fattispecie di reato.

L'approvazione del presente disegno di legge consentirebbe una più efficace tutela di imputati e persone offese e un più ade-

guato e completo esercizio della giurisdizione militare senza pregiudicare eventuali contestuali o future e più integrali riforme.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Al libro secondo, titolo IV, capo III, del codice penale militare di pace, dopo l'articolo 229 sono aggiunti i seguenti:

« Art. 229-bis. - (*Violenza privata*) - Il militare che, con violenza o minaccia, costringe altro militare a fare, tollerare od omettere qualche cosa è punito con la reclusione militare fino a quattro anni.

La pena è aumentata se la violenza o la minaccia è commessa con armi, o da persona travisata, o da più militari riuniti, o con scritto anonimo o in modo simbolico.

Art. 229-ter. - (*Violenza sessuale*) - Il militare che in luogo militare, con violenza o minaccia o con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti allo stato di militare, costringe altro militare a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Alla stessa pena soggiace il militare che induce altro militare a compiere o subire atti sessuali traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.

La pena è della reclusione da sei a dodici anni se il fatto è commesso:

1) con l'uso di armi o di sostanze alcoliche, narcotiche o stupefacenti o di altri strumenti o sostanze gravemente lesivi della salute della persona offesa;

2) da persona travisata o che simuli la qualità di superiore gerarchico;

3) su persona comunque sottoposta a limitazioni della libertà personale;

4) nei confronti di una donna in stato di gravidanza;

5) nei confronti di persona della quale il colpevole sia il coniuge, anche separato o divorziato, ovvero colui che alla stessa persona è o è stato legato da relazione affettiva, anche senza convivenza.

Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi.

Art. 229-quater. - (Violenza sessuale di gruppo) - Il militare che in luogo militare e in concorso con altri militari commette nei confronti di altro militare atti di violenza sessuale di gruppo come previsti dall'articolo 609-*octies*, primo comma, del codice penale è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

La pena è aumentata se concorre taluna delle circostanze aggravanti previste dal terzo comma dell'articolo 229-*ter*.

La pena è diminuita per il partecipante la cui opera abbia avuto minima importanza nella preparazione o nell'esecuzione del reato. La pena è altresì diminuita per il militare che sia stato determinato a commettere il reato da un superiore.

Art. 229-quinquies. - (Pene accessorie)
- La condanna per alcuno dei reati indicati negli articoli 229-*ter* e 229-*quater*, quando non ne derivi la degradazione, comporta la rimozione.

Art. 229-sexies. - (Atti persecutori) - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni il militare che, con condotte reiterate, minaccia o molesta altro militare in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.

La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.

La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di una donna in stato di gravidanza, ovvero con armi o da persona travisata.

Art. 229-*septies*. - (*Condizioni di punibilità*) - Le disposizioni del presente capo si applicano se il fatto è commesso per cause inerenti al servizio o alla disciplina militare, alla presenza di militari riuniti per servizio o da militare che si trovi in servizio o in luogo militare ».

€ 1,00